

STATUTO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE DELLA DIOCESI DI CONVERSANO-MONOPOLI

TITOLO I NATURA E FINALITA'

Articolo 1

La Confraternita è un'associazione pubblica di fedeli, eretta con decreto del Vescovo diocesano e retta in conformità ai cann. 312-320 del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 2

La Confraternita, eretta canonicamente, può acquisire la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ed essere iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura competente per territorio.

Articolo 3

La Confraternita persegue fini esclusivamente di religione e di culto e non ha scopo di lucro. La Confraternita ha come fini principali la santificazione dei propri membri, l'esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità fraterna.

Per realizzare tali fini, essa si propone di:

- vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i Confratelli a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita spirituale ed un'efficace attività apostolica;
- dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste proprie del sodalizio;
- promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in varie forme, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali;
- istituire opere di carità a beneficio della comunità, elaborando progetti per sostenere i poveri e promuovendo iniziative per la dignità della persona umana.

Se la Confraternita è ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, a norma della Legge 222/85 del 20 maggio 1985, può svolgere anche attività diverse da quelle di religione o di culto.

Articolo 4

La Confraternita collabora con il Vescovo, con il Parroco della Parrocchia nel cui territorio è ubicata la sede della Confraternita (cf. cann. 558-559 del CIC) e con il Direttore Spirituale alla realizzazione dei piani di azione pastorale della comunità diocesana partecipando attivamente agli organismi di comunione ecclesiale esistenti sul territorio. Ogni Confraternita farà parte della Consulta Diocesana delle Confraternite e della Confederazione delle Confraternite Diocesi d'Italia.



TITOLO II I MEMBRI

Articolo 5

Possono far parte di una Confraternita i fedeli cattolici, uomini e donne, di principi cristiani e di buona condotta morale, che vogliono perseguire le finalità contemplate nello Statuto e nelle altre norme regolamentari.

A norma del canone 316 § I del Codice di Diritto Canonico “non può essere validamente accolto nelle associazioni pubbliche chi ha pubblicamente abbandonato la fede cattolica, chi si è allontanato dalla comunione ecclesiastica e chi è irretito da una scomunica inflitta o dichiarata”.

Articolo 6

Gli iscritti ad una Confraternita si distinguono in due tipologie di adesione.

Confratelli e Consorelle effettivi: sono quelli che, avendo accettato le finalità della Confraternita, adempiono i doveri indicati nel successivo Art.9, indossando l'abito proprio della Confraternita e, assolta la tassa di iscrizione, pagano la quota associativa annuale per tutti gli anni della loro permanenza nel sodalizio. Essi hanno diritto di partecipazione all'Assemblea con voto deliberativo.

Associati per la sepoltura religiosa: sono coloro che chiedono di essere iscritti alla Confraternita per ricevere la sepoltura religiosa e la partecipazione ai suffragi, impegnandosi a pagare la tassa d'iscrizione e la quota annuale con una maggiorazione non superiore al 40%.


I relativi elenchi dei Confratelli e Consorelle effettivi e degli Associati per la sepoltura devono essere trascritti su due registri distinti con numerazione diversa.

Articolo 7

La domanda di ammissione, firmata dall'aspirante e corredata dai documenti prescritti (Certificato di Battesimo, di Cresima, di Matrimonio canonico qualora il candidato fosse coniugato), sarà indirizzata al Presidente e sottoposta all'approvazione del Consiglio. L'aspirante può presentare domanda di ammissione allegando o i certificati o l'autocertificazione. Per l'ammissione dei minori di 18 anni, la domanda dovrà essere firmata anche dal padre o dalla madre o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Articolo 8

All'ammissione seguirà un periodo di almeno un anno, definito noviziato, e sarà curato dal maestro dei novizi. Al termine del noviziato si celebrerà l'investitura con la professione e la consegna dell'abito, che immette il novizio nel pieno possesso dei propri diritti. I diritti, strettamente personali e non trasferibili, specificati nel regolamento di applicazione della Confraternita, saranno riconosciuti all'aspirante anche in caso di morte prima della emissione della regolare professione, non applicando maggiorazione di prezzo.



Articolo 9

I Confratelli e le Consorelle sono tenuti a:

- frequentare le riunioni formative e prendere parte alle assemblee del Sodalizio;
- partecipare alla Messa festiva e ai sacramenti;
- condurre esemplare vita cristiana;
- intervenire alle celebrazioni di culto proprie della Confraternita;
- sostenere le iniziative di carità promosse dalla Confraternita;
- osservare le indicazioni del Vescovo, del Direttore Spirituale e dei Responsabili della Confraternita;
- versare la tassa d'iscrizione, la quota annuale fissata e aggiornata dal Consiglio Direttivo, e un contributo per la festa del Titolare della Confraternita.

Articolo 10

I Confratelli e le Consorelle hanno il diritto e il dovere di indossare l'abito nelle manifestazioni di Culto della Confraternita, nelle manifestazioni Diocesane, quando previsto, e in altre manifestazioni stabilite dal Consiglio Direttivo. È proibito fare indossare l'abito proprio della Confraternita agli Associati per la sepoltura, a persone non Confratelli oppure appartenenti ad altre Confraternite.

Articolo 11

I Confratelli e le Consorelle che non rispettano le disposizioni statutarie, potranno essere perseguiti di ammonizione, di sospensione, e in casi particolarmente gravi, di dimissione.

L'ammonizione e la sospensione possono essere comminate dal Consiglio Direttivo; le dimissioni, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere vagliate dal Collegio dei Probiviri Diocesano, dopo aver sentito l'interessato.

Articolo 12

Il Confratello o la Consorella possono decadere dall'appartenenza alla Confraternita:


- per rinuncia volontaria presentata al Consiglio Direttivo;
- per dimissione deliberato dal Collegio dei Probiviri diocesano a norma del precedente art.11;
- per motivi di cui al comma secondo del precedente art. 5.

Avverso il provvedimento per dimissioni, a norma del canone 316, § 2 del Codice di Diritto Canonico, è concesso il diritto di ricorso all'Ordinario Diocesano entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione scritta.

Il Confratello o la Consorella dimissionario o dimesso con provvedimento definitivo perde ogni diritto, salvo il diritto di essere iscritto tra gli "associati per la sepoltura" con i diritti e i doveri connessi a norma dell'art. 6.

Il Confratello o la Consorella che decade "per rinuncia", può chiedere di essere ammesso in un'altra Confraternita, con l'assenso del Direttore Diocesano per le Confraternite.

I Confratelli o Consorelle effettivi ed associativi, che non sono in regola con le norme statutarie e che non hanno saldato la tassa di iscrizione e non hanno versato la quota annuale da due anni, dopo un richiamo di sollecito, decadranno dalla Confraternita.



TITOLO III

GLI ORGANI DI GOVERNO

Articolo 13

Gli organi istituzionali della Confraternita sono:

- l'Assemblea dei Confratelli e delle Consorelle;
- il Presidente o Priore e il Consiglio Direttivo;
- i membri vari di ministero confraternale;
- il Direttore Spirituale;
- i Revisori dei conti.

Capitolo I

L'ASSEMBLEA DEI CONFRATELLI E DELLE CONSORELLE

Articolo 14

L'Assemblea ordinaria, straordinaria ed elettiva è composta dai Confratelli e Consorelle effettivi che sono in regola con le norme statutarie, soprattutto con l'ottemperanza di quanto stabilito dall'art. 9 del presente Statuto e che abbiano versato la tassa di iscrizione e la quota annuale dell'anno precedente. L'Assemblea ha i poteri relativi alla vita della Confraternita a norma del presente Statuto e del Regolamento esecutivo.

Articolo 15

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e del relativo ordine del giorno e inviato a tutti gli aventi diritto almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero di Confratelli e Consorelle presenti; deve essere convocata almeno due volte all'anno per discutere e approvare tutti gli argomenti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Per le deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è convocata anche ogni qualvolta un terzo dei Confratelli e delle Consorelle ne faccia richiesta scritta al Presidente.


Capitolo II

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO



Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Confratelli e Consorelle ed è costituito dal Presidente, da un Vice Presidente e tre Consiglieri.



Articolo 17

Due mesi prima della fine del mandato del Consiglio Direttivo, il Consiglio direttivo uscente prepara la lista dei candidati da inviare al Collegio dei Probiviri Diocesano per l'approvazione.

La lista sarà formata minimo da 10 candidati, pari al doppio dei membri del Consiglio Direttivo da eleggere.

Possono essere candidati i Confratelli o Consorelle effettivi che non abbiano superato i 75 anni; siano iscritti almeno da tre anni alla Confraternita; non abbiano procedimenti giudiziari in corso; non facciano parte di consigli di altre Confraternite; non abbiano cariche direttive in formazioni politiche; che ottemperino a quanto stabilito dal precedente art.9 dello Statuto.

Il Presidente di un Consiglio Direttivo uscente da un secondo mandato consecutivo non potrà ricandidarsi per la successiva composizione del Consiglio Direttivo.

Articolo 18

L'Assemblea elettiva, per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Direttivo, composta come stabilito dall'art. 14 del presente Statuto, è convocata dal Presidente a norma dell'art. 15 del presente Statuto, ed è presieduta dal Direttore Diocesano per le Confraternite o da un suo rappresentante.

Hanno, perciò, diritto di voto solo i Confratelli e Consorelle effettivi che alla data delle elezioni risulteranno in regola a norma dell'art.9 e dell'art.14 del presente Statuto.

Articolo 19

La lista dei candidati con il nulla osta del Collegio dei Probiviri Diocesano sarà portata a conoscenza dei Confratelli e delle Consorelle mediante affissione all'Albo e nella sede delle operazioni di voto.

Articolo 20

Le elezioni si svolgeranno con voto segreto e secondo le modalità stabilite dagli orientamenti emanati dall'Ordinario Diocesano.

Non è ammessa delega a votare da parte degli assenti. È consentito su richiesta per chi è impedito per motivi di salute a recarsi al seggio, di partecipare alla votazione nel proprio domicilio dove si recheranno il presidente del seggio o suo delegato e il segretario della consulta diocesana o suo delegato.

Articolo 21

L'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo potrà essere fatta con un'unica votazione e una sola scheda, tenendo presente il numero complessivo degli aventi diritto al voto. Nel Regolamento di ciascuna Confraternita sarà specificata la modalità prescritta.

La carica di Presidente spetterà a colui che avrà ricevuto il maggior numero dei voti.

La carica del Vice Presidente e dei Consiglieri a coloro che in ordine decrescente avranno avuto il maggior numero dei voti.

A parità di voti, sarà prescelto il più anziano per iscrizione alla Confraternita, e a parità d'iscrizione, il più anziano in età.



Capitolo III

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 22

Dopo essere stati eletti e aver ricevuto l'approvazione dell'Ordinario diocesano, i componenti del Consiglio Direttivo, prima di iniziare il loro mandato, davanti al Direttore Spirituale prestano giuramento di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative, a norma del canone 1283 del Codice di Diritto Canonico.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo provvede a nominare il Cassiere, il Segretario, il Maestro dei Novizi, il Cerimoniere e due Revisori dei Conti e rilevare dagli Amministratori precedenti lo stato patrimoniale e finanziario della Confraternita.

Le cariche di Cassiere, di Segretario e di Revisore dei Conti, i cui nominativi vanno comunicati al Direttore Diocesano per le Confraternite, non possono essere conferite ai componenti del Consiglio Direttivo, ai consanguinei del Presidente e del Vice Presidente fino al quarto grado.

Le cariche di Cassiere, Segretario e Revisori dei Conti, non possono e non potranno essere conferite al Presidente uscente, destituito o dimissionario.

Al Consiglio Direttivo partecipa anche il Direttore Spirituale.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni. Si riunisce, possibilmente, ogni tre mesi e quando ne fa richiesta il Direttore Spirituale o la maggioranza dei membri.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di metà più uno dei Consiglieri e per la validità delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta si redige il verbale.

In caso di morte, di dimissioni, di impedimento e di decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo, subentra uno o più dei non eletti, secondo l'ordine di graduatoria, che rimangono fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri che manchino di partecipare senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, decadono dalla carica.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo:

- delibera su tutti gli atti rilevanti che riguardano la vita della Confraternita;
- approva il rendiconto consuntivo al termine di ciascun anno, dopo aver acquisito il parere dei Revisori dei Conti.
-

Capitolo IV

IL PRESIDENTE O PRIORE

Articolo 25

Il Presidente o Priore:



- ha la rappresentanza legale della Confraternita e il suo nominativo deve essere comunicato presso la Prefettura e l' Agenzia delle Entrate;
- presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea dei Confratelli;
- dispone quanto attiene alla vita della Confraternita;
- accetta i beni di qualunque natura che venissero fatti in favore della Confraternita e autorizza i mandati di pagamento, a firma congiunta con il Cassiere.
-

Articolo 26

Il Vice Presidente collabora con il Presidente al buon andamento della Confraternita e sostituisce il Presidente assente giustificato o impedito.

Capitolo V

MEMBRI VARI DI MINISTERO CONFRATERNALE

Articolo 27

Il Segretario ha i seguenti incarichi:

- custodisce la documentazione Confraternale;
- redige e custodisce soprattutto il registro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e il registro delle cappelle cimiteriali;
- invia le convocazioni delle riunioni;
- aggiorna l'albo dei Confratelli e degli Associati per la sepoltura;
- conserva l'inventario dei beni immobili e mobili;
- tiene ordinato l'archivio storico della Confraternita;
- partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Segretario controfirma tutti gli atti dell'Assemblea e del Consiglio. La sua firma fa fede circa l'autenticità degli atti e per eventuali inadempienze, risponde in proprio all'Autorità Ecclesiastica e Civile, oltre che al Consiglio.



Articolo 28

Il Cassiere deve essere persona, oltre che onesta e di sicura vita cristiana, competente nelle sue mansioni:

- rilascia di volta in volta apposita ricevuta delle quote di ammissione, delle quote annuali e di ogni altro introito;
- dà esecuzione ai mandati di pagamento firmati dal Presidente;
- firma congiuntamente al Presidente i mandati di pagamento e le varie operazioni bancarie;
- ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i relativi registri contabili;
- presenta periodicamente la situazione contabile al Consiglio Direttivo;
- fornisce ogni utile informazione alle sedute del Consiglio Direttivo;
- per le spese correnti disporrà di una somma di contanti, entro un limite stabilito dal Consiglio;

- dovrà depositare periodicamente le somme in esubero sul conto corrente Bancario intestato alla Confraternita;
- notificherà per iscritto al Consiglio l'elenco dei Sodali morosi, indicando gli anni di morosità per ciascuno;
- farà presente ogni spesa documentata da relativa ricevuta o fattura fiscale.

Articolo 29

Il Maestro dei novizi è nominato dal Consiglio Direttivo ed è il primo collaboratore del Direttore Spirituale nella formazione religiosa e liturgica dei confratelli. Deve eccellere per le sue virtù religiose ed umane, per l'esemplarità della vita, per la fedeltà ai doveri e per l'amore alla Confraternita.

È compito del Maestro dei novizi:

- spronare i novizi alla preghiera personale e comunitaria, ad una vita spirituale intensa, mediante la frequente partecipazione ai sacramenti dell'Eucarestia e della Riconciliazione, specialmente nei giorni festivi;
- animare gli incontri formativi per tutto il periodo del noviziato;
- incrementare la devozione verso il Santo Titolare.

Al termine del noviziato il Maestro farà conoscere al Padre Spirituale e al Consiglio il suo parere sul novizio/a.

Articolo 30

Il Cerimoniere è nominato dal Consiglio Direttivo ed è colui che promuove la dignità celebrativa dei diversi riti liturgici: celebrazioni, processioni e riti vari.

Si contraddistingue per competenza liturgica ed ecclesiale e collabora strettamente col Direttore Spirituale.

Inoltre, dispone il servizio liturgico per uno svolgimento ordinato e devoto delle celebrazioni religiose.

Capitolo VI IL DIRETTORE SPIRITUALE

Articolo 31

Il Direttore Spirituale è nominato dal Vescovo Diocesano.

Il Direttore Spirituale è responsabile dei festeggiamenti promossi dalla Confraternita in onore del Santo Titolare o per altre ricorrenze, affinché si svolgano in conformità alle vigenti disposizioni del Vescovo o della Conferenza Episcopale Pugliese.

Nel caso in cui i programmi non siano rispettosi delle norme, egli prenderà posizione e informerà l'Ordinario.

Partecipa all'Assemblea e al Consiglio Direttivo. Stabilisce il cammino formativo e l'orientamento spirituale della Confraternita in sintonia con il programma pastorale della Diocesi, della Zona Pastorale e della Parrocchia.



Ha la responsabilità sia degli adempimenti assunti in ordine ai legati e ai suffragi per i soci defunti, sia della chiesa e della Cappella cimiteriale della Confraternita.

È responsabile delle celebrazioni liturgiche e opererà a livello pastorale in sintonia col Parroco territoriale a norma del can. 558 del CIC

Capitolo VII

I REVISORI DEI CONTI

Articolo 32

I Revisori dei Conti sono due membri nominati dal Consiglio Direttivo; durano in carica cinque anni e possono conseguire non più di due mandati consecutivi. Riunendosi periodicamente, hanno compito di controllo sulla corretta gestione amministrativa e sulla puntuale tenuta della contabilità. Sottoscrivono i bilanci e vigilano perché le risorse patrimoniali della Confraternita siano impiegate unicamente per i fini propri.

TITOLO IV

PATRIMONIO

Articolo 33

Il patrimonio della Confraternita è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- quote d'iscrizione e quote annuali associative;
- rendite del proprio patrimonio;
- offerte liberali o donazioni.

Il Bilancio economico e finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno e sarà presentato in curia il bilancio annuale entro il 31 marzo dell'anno seguente.

In caso di estinzione della Confraternita sarà il Vescovo Diocesano a determinare tramite decreto a chi devolvere l'intero patrimonio.

Articolo 34

L'amministrazione dei beni della Confraternita spetta al Consiglio Direttivo, salvo il diritto di vigilanza dell'Ordinario diocesano e il suo potere di intervento in caso di negligenza, a norma dei Canoni 1276-1279 del Codice del Diritto Canonico. Nell'amministrazione dei beni devono essere osservate le disposizioni canoniche e civili in materia.



Articolo 35

Per la validità degli atti di straordinaria amministrazione definiti con Decreto del Vescovo Diocesano, il Consiglio Direttivo deve avere il consenso dell'Assemblea e l'autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano, a norma del canone 1281 del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 36

La Confraternita, in quanto persona giuridica ecclesiastica sottoposta alla giurisdizione e alla vigilanza dell'Ordinario Diocesano, è tenuta a contribuire alle necessità della Diocesi, a norma del Canone 1263 del Codice di Diritto Canonico e delle disposizioni della Conferenza Episcopale Pugliese, versando presso l'Ufficio dell'Economato della curia Vescovile il tributo del 5% sulle entrate ordinarie percepite nell'anno.

TITOLO V ORGANI ISTITUZIONALI DIOCESANI

Articolo 37

Gli organi istituzionali diocesani sono:

- la Consulta diocesana;
- il Collegio dei Proviviri diocesano.

CAPITOLO I LA CONSULTA DIOCESANA

Articolo 38

La Consulta Diocesana per le Confraternite è formata da tutti i Presidenti, i vice Presidenti e i Commissari Vescovili e ne fanno parte per il periodo del loro mandato.

La Consulta si riunisce:

- in via ordinaria almeno due volte l'anno;
- in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Vescovo o il Direttore Diocesano per le Confraternite o ne sia fatta richiesta sottoscritta da un minimo di un terzo dei membri della Consulta.

Il Direttore dell'Ufficio Diocesano per le Confraternite:

- convoca e presiede le riunioni;
- dirige l'attività nel rispetto dello Statuto;
- dopo aver ascoltato parere dei membri nomina per cinque anni due segretari che eserciteranno il loro servizio nella Consulta a titolo gratuito.

Le adunanze della Consulta sono aperte ai Direttori Spirituali.



La Consulta ha lo scopo di programmare, coordinare iniziative a livello diocesano finalizzate alla formazione delle Confraternite, in sintonia col Progetto Pastorale diocesano e della Consulta diocesana per le Aggregazioni Laicali.

Ogni Confraternita per sostenere le spese varie della Consulta, metterà a disposizione di essa un contributo ad ogni rinnovo di consiglio direttivo.

CAPITOLO II

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DIOCESANO

Articolo 39

Il Collegio dei Probiviri Diocesano è costituito da 5 membri:

- Direttore Ufficio diocesano per le confraternite che lo presiede;
- Due segretari della Consulta;
- Da due Confratelli/Consorelle eletti dalla Consulta Diocesana delle Confraternite.

L'Assemblea della Consulta per la elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri si terrà entro sei mesi dal consueto rinnovo dei Consigli Direttivi.

Il Collegio dei Probiviri Diocesano dura in carica 5 anni.

Articolo 40

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- comporre bonariamente le eventuali divergenze che dovessero sorgere nelle Confraternite;
- accertare la validità della lista dei candidati per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo, considerando pure che nella candidatura non ci sia conflitto di competenza o di interesse;
- deliberare circa la dimissione dei Confratelli/Consorelle.

TITOLO VI

NORME GENERALI



Articolo 41

In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il Vescovo può nominare, ai sensi del can. 318 § 1 del Codice di diritto canonico, un Commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita, in sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 42

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, ciascuna Confraternita dovrà sottoporre all'approvazione dell'Ordinario diocesano un proprio Regolamento diretto ad armonizzare le attività specifiche della Confraternita stessa alle norme stabilite dallo Statuto.

Articolo 43

Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto promulgato nell'anno 2016 e successivi decreti vescovili ad integrazione o modifica dello statuto.

Devono altresì considerarsi estinti gli atti e gli eventuali privilegi, che per le mutate circostanze, si dimostrano dannosi per l'ordinato andamento della Confraternita.

Articolo 44

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento ai canoni del Codice di Diritto Canonico relativi alle Associazioni pubbliche dei fedeli e delle amministrazioni dei beni.

Conversano, 28 novembre 2021,

Prima Domenica di Avvento



+ *Giuseppe Favale*
+ Giuseppe Favale
Vescovo

Sac. Carmelo Semeraro
Cancelliere Vescovile

Carmelo Semeraro

